

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

Codice ISSN: 2283-7515

Fasc. 4/2026

Data: 4 agosto 2026

Il favoreggiamento della prostituzione tra solidarietà e dignità: la legge Merlin ancora al vaglio della Corte costituzionale*

*di Flavia Pacella – Dottoressa di ricerca in diritto pubblico dell'economia presso l'Università
Sapienza di Roma/Professoressa a contratto presso l'Università Sapienza di Roma*

TITLE: Facilitating Prostitution between Solidarity and Human Dignity: The Merlin Law Revisited – Yet Again – by the Italian Constitutional Court

ABSTRACT: Il contributo analizza la sentenza n. 34 del 2026 della Corte costituzionale, con cui è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa al trattamento sanzionatorio del reato di favoreggiamento della prostituzione. Muovendo dal caso del c.d. favoreggiamento solidaristico, il contributo si interroga sulla rilevanza dell'intento altruistico ai fini della graduazione della responsabilità penale. Dopo aver ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di prostituzione volontaria e di favoreggiamento della prostituzione, si sostiene che le condotte sorrette da finalità esclusivamente solidaristiche presentino un disvalore significativamente inferiore rispetto al c.d. favoreggiamento interessato. Il conseguente riconoscimento di una mitigazione della responsabilità penale non pregiudicherebbe gli obiettivi di politica criminale perseguiti dalla legge Merlin e consentirebbe un'armonizzazione tra esigenze di tutela della dignità della persona che si prostituisce, tanto nella sua dimensione oggettiva quanto in quella soggettiva.

* Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.

Contributo soggetto alla licenza "CC BY-NC-ND" Attribuzione – Non Commerciale – Non Opere Derivate 4.0 Internazionale; <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

The article examines Constitutional Court judgment No. 34 of 2026, which dismissed the constitutional challenge concerning the sentencing framework applicable to the offence of facilitating prostitution. Focusing on the notion of so-called solidarity-based facilitation, it explores the relevance of an altruistic motive to the determination of criminal punishment. After reconstructing the legislative framework and the relevant case law on voluntary prostitution and the offence of facilitating prostitution, the article argues that conduct motivated exclusively by solidarity carries a significantly lower degree of wrongdoing than facilitation pursued for personal gain. Recognizing a corresponding mitigation of criminal liability would not undermine the criminal policy objectives pursued by the Merlin Law; rather, it would allow for a more balanced reconciliation of the need to protect the dignity of people engaged in prostitution in both its objective and subjective dimensions.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il favoreggiamento della prostituzione tra norma e prassi. – 3. La prostituzione volontaria nella giurisprudenza costituzionale: le sentenze 141 e 278 del 2019. – 4. La rilevanza della matrice solidaristica delle condotte parallele. – 5. Osservazioni conclusive.

KEYWORDS: Favoreggiamento della prostituzione; Dignità umana; Diritti fondamentali; Solidarietà e responsabilità penale; Facilitation of prostitution; Human dignity; Fundamental rights; Solidarity and criminal responsibility.

1. Introduzione

Con la sentenza n. 34 del 2026, la Corte costituzionale è tornata a occuparsi del fenomeno della prostituzione. La questione sollevata dal Tribunale di Bologna verteva, nello specifico, sulla legittimità costituzionale del reato di favoreggiamento della prostituzione di cui all'art. 3, primo comma, n. 8 della legge 75/1958 (d'ora in avanti legge Merlin) «nella parte in cui commina la pena della reclusione “da due a sei anni” anziché “fino a sei anni” o, comunque, non prevede la possibilità di attenuare il trattamento sanzionatorio per i casi di minore gravità, [così] determinando l'applicazione di un regime sanzionatorio irragionevole e sproporzionato rispetto alle circostanze di

fatto del caso concreto nonché alle finalità di tutela della dignità della persona sottese alla fattispecie»¹.

Il procedimento penale da cui è originata la rimessione alla Corte costituzionale riguardava tre imputati (italiani), i quali, fra le altre cose, erano soliti accompagnare le persone offese (straniere) sul luogo di prostituzione per poi riaccompagnarle alle rispettive abitazioni². È appena il caso di rilevare che, secondo la ricostruzione del giudice *a quo*, le condotte degli imputati, «oltre ad essere state animate da un intento solidaristico, aspiravano a tutelare le persone offese sotto il profilo [...] della loro sicurezza personale, evitando che rimanessero sole per strada nei luoghi in cui si svolgeva l'attività di prostituzione»³. Ciò pare essere confermato altresì dal fatto che un imputato fosse legato a una delle persone offese da una relazione affettiva⁴ e che, in ogni caso, tutte le condotte venissero realizzate in assenza di compenso da parte delle prostitute e su loro esplicita richiesta. L'*animus* solidaristico degli imputati, quindi, scaturiva dai rapporti personali reciprocamente instaurati, senza alcun tipo di sfruttamento, controllo o utilità tratta dall'attività prostitutiva.

Da questa particolare connotazione del fatto deriverebbero, ad avviso del collegio rimettente, la “minore gravità” delle condotte poste in essere dagli imputati⁵ nonché la necessità per l'interprete, a

¹ Tribunale di Bologna, ord. n. 3/2024, § 1.

² A ben vedere, nel più ampio contesto dell'imputazione, agli imputati sono state addebitate anche le ulteriori condotte di (a) aver stipulato un contratto di lavoro simulato con una delle persone offese, finalizzato all'ottenimento o al rinnovo del permesso di soggiorno, (b) aver stipulato un contratto di locazione immobiliare, poi ceduto ad altre due persone offese affinché vi potessero esercitare la prostituzione, (c) aver contratto matrimonio simulato con le persone offese, anch'esso finalizzato a regolarizzarne la presenza sul territorio nazionale. Eppure, secondo il giudice *a quo*, la condotta di accompagnamento abituale da e per il luogo del meretricio «assume nel contesto dell'imputazione un ruolo centrale» (§ 2). Pertanto, nell'argomentare circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, l'ordinanza di rimessione fa riferimento esclusivamente a tale condotta. Così perimetrato il *devolutum*, anche la Corte costituzionale appunta il suo ragionamento su questa particolare casistica (Corte cost., sent. n. 34/2026, § 6 cons. dir.). Si noti, infine, che due imputati, avendo posto in essere tali condotte nei confronti di più di una prostituta, si sono visti imputare anche l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di più persone, di cui all'art. 4, primo comma, n. 7 della legge Merlin, che prevede il raddoppio della pena. Nei confronti di costoro, quindi, sarebbe astrattamente possibile applicare una pena che va da un minimo di quattro a un massimo di dodici anni di reclusione.

³ Tribunale di Bologna, ord. n. 3/2024, § 2.

⁴ «Uno degli imputati, G., si mostrava spesso contrario al fatto che la sig. C. (della quale è accusato di aver favorito la prostituzione) si prostituisse e, essendo i due legati da una relazione sentimentale, le manifestava in più occasioni la propria gelosia, cercando di dissuaderla dall'avere rapporti sessuali con altre persone e dallo svolgere tale attività. Litigavano frequentemente per questi motivi e lui acconsentiva, quindi, ad accompagnarla nei luoghi in cui era solita prostituirsi, così come dal medico o in ogni altro posto in cui dovesse recarsi, per ragioni essenzialmente riconducibili al loro rapporto personale» (Tribunale di Bologna, ord. n. 3/2024, § 2).

⁵ In particolare, sotto un primo profilo, la violazione degli artt. 3 e 27 Cost. deriverebbe da un'analisi sistematica che fa perno sul raffronto tra il favoreggiamento della prostituzione e le diverse fattispecie di sfruttamento della stessa e favoreggiamento personale. Il collegio rimettente, infatti, nota come il legislatore del 1958 abbia previsto la medesima pena per il favoreggiamento e per lo sfruttamento della prostituzione, nonostante quest'ultima ipotesi sia ben più grave

fronte di un minimo edittale pari a due anni di reclusione, di avere a disposizione degli istituti che consentano di adeguare il trattamento sanzionatorio all'effettiva gravità dei fatti. Istituti che, secondo la prospettazione del giudice *a quo*, in relazione al caso di specie difetterebbero⁶, con conseguente lesione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità della pena discendenti dagli artt. 3 e 27 Cost.

La Corte costituzionale non ha condiviso l'impostazione del Tribunale di Bologna, e ha conseguentemente dichiarato non fondata la questione di legittimità sottopostale. Essa ha affermato, innanzitutto, che «l'assoggettamento a pena anche delle azioni che, pur se con intento di "protezione", oggettivamente agevolano il compimento dello scambio sessuale a pagamento si iscrive coerentemente nel [...] quadro di politica criminale, perseguito dal legislatore, rendendo esercizio di discrezionalità quello di stabilire [...] se una determinata pena minima sia, o meno, adeguata al riscontrato disvalore sociale [...]»⁷. La Corte, quindi, ha condiviso l'orientamento della giurisprudenza di legittimità volto a ricondurre, quantomeno sul piano astratto, la condotta di accompagnamento abituale della prostituta nell'alveo applicativo del reato di favoreggiamento della

della prima, in ragione della "doppia mercificazione" ivi riscontrabile (quella derivante dal rapporto con il cliente e quella derivante dal rapporto con lo sfruttatore). Anche il confronto con la fattispecie generale di favoreggiamento personale restituisce un quadro irragionevole, essendo quest'ultima ipotesi punita con la reclusione fino a quattro anni. Infine, nell'ambito del diritto penale dell'immigrazione, il legislatore ha distinto chiaramente le ipotesi di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (punita con pena da...a...) prevista come fattispecie-base e un'ipotesi di sfruttamento dell'immigrazione clandestina, configurata come aggravante della prima, che prevede l'aumento di pena da un terzo alla metà. Sotto un secondo profilo, vi sarebbero anche dei problemi di sproporzione esterna: mentre la violenza sessuale – che il Tribunale prende come termine di paragone ritenendo che essa sia un'intrusione nella sfera intima "neppure comparabile" a quella derivante dalla prostituzione – prevede un'ipotesi di minore gravità e il relativo minimo edittale risulta pari al minimo del favoreggiamento della prostituzione (due anni di reclusione). Peraltro, la pena del favoreggiamento è superiore all'istigazione a commettere tortura e, nel caso di favoreggiamento aggravato, la pena nel minimo edittale è uguale al reato di tortura.

⁶ Non vi sarebbe, infatti, la «possibilità di graduare la risposta sanzionatoria rispetto a condotte che, pur avendo avuto l'inevitabile conseguenza di agevolare, anche solo temporaneamente, la prostituzione, siano espressione di un'istanza di tutela nei confronti della persona individualmente e volontariamente coinvolta in tale attività» in quanto (a) non sarebbe possibile escludere la tipicità del fatto in ragione dell'«ampiezza della *littera legis* e della stabilità del diritto vivente» che, da un lato, sussumono un'ampissima gamma di condotte nell'ambito applicativo del favoreggiamento e, dall'altro, hanno identificato come bene protetto la dignità umana oggettiva, rendendo quindi il consenso della persona che si prostituisce irrilevante e presumendo che qualsiasi interferenza di terzi nell'attività prostitutiva, anche quando essa è a beneficio o a tutela della persona che si prostituisce, sia offensiva; (b) non sarebbe possibile ricorrere alle circostanze attenuanti generiche perché sarebbe uno sviamento rispetto alla loro *ratio* (che non è quella di ricondurre a proporzionalità un trattamento sanzionatorio geneticamente sproporzionato); (c) non sarebbe nemmeno possibile applicare l'art. 131-*bis* cod. pen. perché vi osterebbe l'abitualità del comportamento; (d) infine, non sarebbe possibile riconoscere la sospensione condizionale della pena o la sospensione del procedimento con messa alla prova perché le pene edittali sono troppo elevate e non rientrano nelle rispettive previsioni legislative.

⁷ Corte cost., sent. n. 34/2026, § 7 cons. dir.

prostituzione, rinvenendo un'oggettiva potenzialità lesiva del bene protetto anche là dove sia realizzata con un intento protettivo della persona che si prostituisce⁸.

Al tempo stesso, il giudice delle leggi ha riconosciuto come «l'attuale formulazione della norma penale non esclude, di per sé, la possibilità, per il giudice, di avvalersi di altri strumenti approntati dall'ordinamento, rimessi alla sua libera valutazione, i quali comunque consentono di pervenire ad un'attenuazione del trattamento sanzionatorio»⁹, come ad esempio le circostanze attenuanti generiche, o di pervenire financo all'esclusione della punibilità là dove il giudice non ravvisi alcuna concreta offensività della condotta¹⁰.

Conclusivamente, la Corte costituzionale ha ritenuto che la cornice edittale prevista dal legislatore per il reato di favoreggiamento della prostituzione (ovverosia la reclusione da due a sei anni) «ben consente al giudice di infliggere in concreto una pena del tutto proporzionata alla gravità della violazione»¹¹.

La pronuncia costituzionale impone agli interpreti una riflessione, per plurime ragioni. In primo luogo, perché è la prima pronuncia in tema di prostituzione dopo le fondamentali sentenze del 2019, con cui la Corte si era per la prima volta confrontata con il fenomeno della c.d. prostituzione volontaria, delineando in quell'occasione un'interpretazione evolutiva e costituzionalmente orientata della legge Merlin. In secondo luogo, la vicenda che ha originato la pronuncia costituzionale in commento ha portato a emersione la questione del c.d. favoreggiamento

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ In questa pronuncia la Corte costituzionale conferma la “saldatura” tra i principi di proporzionalità della pena e offensività del reato, già teorizzata nella precedente sentenza n. 113/2025. Infatti, proprio in virtù di tali principi, il giudice ha il potere-dovere di «espungere dalla fattispecie – nei limiti in cui il dato normativo lo consenta – condotte incapaci di attingere la soglia di disvalore congeniale alla gravità del compasso edittale, collocandosi così in una zona in cui alla “formale” integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie astratta non corrisponde, sul piano “sostanziale”, l'integrazione del nucleo di disvalore che dovrebbe caratterizzare quella fattispecie, secondo la stessa valutazione del legislatore riflessa nella misura della pena edittale» (così Corte cost., sent. n. 113/2025, § 4.3. cons. dir.). Sul punto si vedano, *inter alia*, G.L. GATTA, *Un'importante sentenza della Corte costituzionale sul principio di proporzionalità della pena come criterio di interpretazione restrittiva delle fattispecie penali*, in *Sistema penale*, n. 7-8, 2025, pp. 129 ss.; S. TANSINI, *Il principio di proporzionalità della pena come canone ermeneutico delle leggi. Osservazioni sulla sentenza n. 113 del 2025 della Corte costituzionale*, in *Osservatorio AIC*, n. 2, 2026, pp. 300 ss.

¹¹ Corte cost., sent. n. 34/2026, § 9 cons. dir. Si noti come la Corte si premuri anche di mettere nuovamente la fattispecie di favoreggiamento della prostituzione al riparo da dubbi di determinatezza – pur non essendo stata sollecitata sul punto –, nella misura in cui afferma altresì che il legislatore, «mediante una descrizione generica della fattispecie incriminatrice, ha infatti preferito lasciare al giudice un largo potere di valutazione della concreta varietà del fatto, prendendo in considerazione tutti gli elementi indicati dall'art. 133 del codice penale, [...] fermo restando che il concetto di agevolazione della prostituzione altrui [...] presenta una obiettività ben definita, anche perché acquisito da tempo nel Codice penale e sottoposto a lunga elaborazione dottrinale».

solidaristico. Una condotta che, pur essendo tipica, risulta caratterizzata da un intento eminentemente protettivo della sicurezza e integrità della persona che si prostituisce. Se le pronunce del 2019 avevano ancorato la legge Merlin – e, soprattutto, i reati ivi previsti – alla necessaria tutela dei diritti fondamentali e della dignità umana (in senso oggettivo) della prostituta in quanto soggetto vulnerabile, è interessante chiedersi in questa sede se, ed eventualmente in che misura, il fine “umanitario” che può sorreggere le condotte tipiche sia capace di incidere su tale costruzione dogmatica.

Prima di affrontare tale questione, tuttavia, è necessario dare sinteticamente conto del contesto normativo e giurisprudenziale in tema di favoreggiamento della prostituzione, nonché della posizione espressa dalla Corte costituzionale nelle citate sentenze del 2019.

2. Il favoreggiamento della prostituzione tra norma e prassi

Come è noto, l’art. 3, primo comma, n. 8 della legge Merlin incrimina «chiunque in qualsiasi modo favorisca [...] la prostituzione altrui». Questa norma riveste un ruolo di primo piano nell’architettura della legge, per plurime ragioni.

In primo luogo, perché è direttamente strumentale rispetto all’obiettivo politico del legislatore del 1958, ovverosia superare il sistema regolamentarista imperniato sulle case di tolleranza e contestualmente introdurre nell’ordinamento italiano un regime c.d. abolizionista¹². Tra i vari modelli di legislazione della prostituzione, infatti, l’abolizionismo classico tende all’eliminazione del fenomeno prostitutivo attraverso non tanto l’incriminazione della prostituzione in sé (*ergo*, né chi si prostituisce né il cliente sono penalmente responsabili per la condotta di prostituzione¹³) quanto mediante l’incriminazione delle cc.dd. condotte parallele, cioè quelle condotte realizzate da soggetti terzi rispetto a chi offre e chi acquista la prestazione sessuale. L’obiettivo, in buona sostanza, è quello di creare una “cintura protettiva” attorno a chi si prostituisce, sul duplice

¹² Che queste fossero le finalità precipue della legge emerge in modo chiaro dai lavori preparatori della stessa (Progetto di Legge d’iniziativa della sen. Lina Merlin, Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica, 6 agosto 1948, pp. 2 ss.).

¹³ Il modello normativo che prevede la criminalizzazione della prostituzione in sé (e quindi la punizione delle parti necessarie del rapporto prostitutivo) è quello c.d. proibizionista, attualmente adottato, *inter alia*, nella maggior parte degli Stati americani.

presupposto che (a) sia proprio questa la parte vulnerabile del rapporto e (b) che una qualsiasi interferenza nell'attività prostitutiva – tanto da parte dello Stato quanto da parte di soggetti privati – si risolva, in ultima analisi, in un pregiudizio alla libertà e alla dignità della stessa¹⁴. In questa prospettiva eminentemente politica, risulta evidente come l'incriminazione del favoreggiamento della prostituzione sia uno strumento irrinunciabile nel contrasto allo sfruttamento (inteso in senso lato) della prostituzione altrui¹⁵.

Passando dal piano politico al piano sistematico, l'ipotesi di favoreggiamento della prostituzione riveste un ruolo significativo nell'architettura della legge Merlin in quanto, per un verso, ne costituisce norma di chiusura¹⁶ e, per altro verso, identifica una condotta «prototipica rispetto a ogni altra diversa condotta di favoreggiamento specificamente individuata e in particolare gli atti di lenocinio e la tolleranza abituale»¹⁷. In coerenza con il ruolo di norma di chiusura, essa è formulata in termini generici. Da qui la necessità dell'intervento giurisprudenziale in funzione tassativizzante¹⁸. Proprio in ragione delle sue «estese potenzialità applicative», essa è stata anche definita in dottrina come “*fattispecie passe-partout*”¹⁹.

¹⁴ Ciò risulta chiaro, innanzitutto, dall'analisi dei lavori preparatori della legge Merlin (Progetto di Legge d'iniziativa della sen. Lina Merlin, Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica, 6 agosto 1948, p. 2) ma anche da Corte cost., sent. n. 141/2019, § 4.3. cons. dir., secondo cui «il [...] postulato di partenza [dell'abolizionismo] è che la prostituzione costituisca una attività lesiva della dignità delle persone che la esercitano, le quali non avrebbero verosimilmente operato una simile scelta in diverse e più favorevoli condizioni economiche e sociali. Lo Stato non dovrebbe, pertanto, regolare tale attività: meno che mai, poi, prevedendo misure, quali le case di prostituzione e gli obblighi di visita medica, che si risolvano, di fatto, in limitazioni della libertà personale del soggetto che si prostituisce. Nel lungo termine, la prostituzione andrebbe piuttosto eliminata. A questo risultato non si dovrebbe giungere, però, punendo la persona dedita alla prostituzione, perché in tal modo si finirebbe per colpire due volte quelle che sono in realtà vittime del sistema sociale; e neppure punendo il cliente, perché così si scaricherebbe sul semplice fruitore della prestazione una responsabilità della quale dovrebbe farsi carico lo Stato. L'obiettivo dovrebbe essere conseguito invece, da un lato, rimuovendo le cause sociali della prostituzione; dall'altro, reprimendo severamente le attività ad essa collegate – quali l'induzione, il lenocinio, lo sfruttamento o anche il semplice favoreggiamento (le “condotte parallele”) – così da non consentire alla prostituzione di svilupparsi e di proliferare».

¹⁵ A. CADOPPI, *Favoreggiamento della prostituzione e principi costituzionali*, in A. CADOPPI (a cura di), *Prostituzione e diritto penale*, Dike, Roma, 2014, p. 288, che sottolinea come «lo scopo della legge [Merlin] era di stroncare il più possibile tale attività. [Pertanto,] colpire penalmente il favoreggiamento significava ridurre la quantità complessiva di prostituzione».

¹⁶ Se la legge Merlin voleva stigmatizzare ogni interferenza di terzi nella sfera giuridica della prostituta, con un intento evidentemente protettivo della stessa, allora questa fattispecie incriminatrice è proprio la norma che, insieme allo sfruttamento della prostituzione, chiude il sistema (infatti è l'ultima delle fattispecie previste dall'art. 3).

¹⁷ T. PADOVANI, *Disciplina penale della prostituzione*, Pisa University Press, Pisa, 2015, p. 287.

¹⁸ Si rammenti, a tale proposito, che la Corte costituzionale ha sempre rigettato le prospettazioni di indeterminatezza del favoreggiamento della prostituzione. Ad esempio, nella già più volte citata sentenza 141/2019, la Corte ha espressamente affermato che «la descrizione del fatto incriminato, nella sua “asciuttezza” [...] fa perno, comunque sia, su un concetto, quale quello di favoreggiamento, di ampio e sperimentato uso nell'ambito del diritto penale» (§ 8 cons.

Ciò posto, per quel che più interessa in questa sede, occorre sottolineare come la giurisprudenza di legittimità abbia individuato due elementi necessari per l'integrazione della fattispecie: (i) la terzietà del soggetto attivo rispetto alle parti necessarie della prostituzione (prostituta e cliente) e (ii) la destinazione finalistica dell'aiuto, per cui oggetto del favoreggiamento dev'essere l'*attività* di prostituzione e non la *persona* che si prostituisce. In sostanza, quindi, la condotta del favoreggiatore è soltanto quella volta a «procurare favorevoli condizioni per l'esercizio della prostituzione»²⁰ come attività economica.

Sulla scorta di questa costruzione ermeneutica, e nonostante qualche risalente incertezza²¹, la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che non integra il reato di favoreggiamento la condotta del cliente che riaccompagna la prostituta sul luogo di lavoro al termine della prestazione²², in quanto tale condotta, oltre a non presentare l'elemento della terzietà²³, costituisce «una condotta accessoria alla consumazione del rapporto che risponde ai principi di cortesia e rispetto della dignità personale della prostituta»²⁴ e non è dunque collegata direttamente dell'attività prostitutiva in funzione agevolativa.

Viceversa, «integra il reato di favoreggiamento la condotta di colui che accompagna, abitualmente e dietro compenso, alcune prostitute sul luogo del meretricio, al di fuori di un'attività lecita da questi precedentemente esercitata (ad esempio attività di tassista), trattandosi di condotta che trova la sua causa esclusivamente nell'accordo intercorso con le prostitute, nella consapevolezza di agevolarne l'attività e le condizioni lavorative»²⁵. Parimenti, si è affermato che

dir.). Nello stesso senso si era già espressa con la più risalente sentenza 44/1964 (§ 3 cons. dir.). Tale posizione è stata esplicitamente ribadita anche nella sentenza 34/2026 (§ 9 cons. dir.).

¹⁹ F. PARISI, *Prostituzione. Aporie e tabù di un nuovo diritto penale tutorio*, Giappichelli, Torino, 2018, p. 129.

²⁰ *Ex multis*, Cass. pen., Sez. 3, n. 15948 del 19/02/2020 Ud. (dep. 27/05/2020) e Cass. pen., Sez. 3, n. 19207 del 07/03/2019 Ud. (dep. 07/05/2019).

²¹ «Integra il reato di favoreggiamento della prostituzione l'accompagnamento della prostituta nel luogo ove avviene il contatto tra la donna ed il cliente, indipendentemente da dove si consumi la prestazione sessuale» (Cass. pen., Sez. 6, n. 45250 del 09/11/2012 Ud. (dep. 20/11/2012)).

²² *Ex multis*, Cass. pen., Sez. 3, n. 36392 del 18/05/2011 Ud. (dep. 07/10/2011).

²³ Sul tema si veda anche Cass. Pen., Sez. 3, n. 13598 del 16/12/2014 Ud. (dep. 31/03/2015), secondo cui «non risponde del delitto di favoreggiamento dell'altrui prostituzione la persona che, per appagare le richieste di un cliente e, quindi, per realizzare il rapporto di prostituzione, chiami un altro soggetto dedito alla prostituzione per una relazione carnale a tre. (In motivazione, la Corte ha osservato che nella fattispecie difetta il requisito della "altruità", ossia la posizione di terzietà dell'agente, essendo egli stesso partecipe dell'attività di meretricio, quale elemento necessario della "coppia" che si offre al cliente per il rapporto prostitutivo».

²⁴ Così A. MANNA, *La legge Merlin e i diritti fondamentali della persona: la rilevanza penale della condotta di favoreggiamento*, in A. CADOPPI (a cura di), *Prostituzione e diritto penale*, Dike, Roma, 2014, p. 329.

²⁵ *Ex multis*, Cass. pen., Sez. 3, n. 28212 del 28/01/2016 Ud. (dep. 07/07/2016). Secondo il medesimo ragionamento, «integra il delitto di favoreggiamento della prostituzione l'accompagnamento continuativo di prostitute sul luogo di

«integra il reato di favoreggiamento ed è indizio di sfruttamento della prostituzione l'accompagnamento abituale con la propria autovettura di una donna nel luogo in cui la stessa si prostituisce», anche là dove vi sia stato un pregresso, ancorché non più attuale, legame sentimentale tra agente e prostituta²⁶. In sostanza, l'accompagnamento della prostituta da parte di soggetti terzi sul luogo di prostituzione integra pacificamente il reato di favoreggiamento in quanto costituisce una condotta «attiva funzionalmente orientata a migliorare le condizioni organizzative per l'esercizio in concreto della prostituzione»²⁷ e «non perde il proprio intrinseco disvalore neppure qualora risulti caratterizzata, in ipotesi, da un intento protettivo nei confronti del soggetto debole»²⁸.

Alla luce del diritto vivente, quindi, appare evidente che nel caso di specie le condotte contestate agli imputati ricadano entro il perimetro applicativo del reato. Eppure, una volta accertato che gli imputati non volessero favorire l'attività prostitutiva e che, anzi, ne fossero contrari in ragione del legame affettivo con (almeno alcune del)le persone offese, è lecito dubitare – come fa il giudice *a quo* – dell'opportunità e della meritevolezza di una pena che va dai due ai sei anni di reclusione. In altri termini, sulla scorta della distinzione di matrice pretoria tra favoreggiamento *della prostituzione* (punibile) e favoreggiamento *della prostituta* (non punibile), è lecito chiedersi se davvero il favoreggiamento solidaristico rientri, sempre e comunque, nella prima categoria ed eventualmente se presenti un disvalore minore rispetto al favoreggiamento c.d. interessato.

Traslando la questione dal piano del diritto penale al piano del diritto costituzionale, il punto non è tanto quello di capire se gli imputati si rappresentassero e volessero aiutare *la prostituzione* piuttosto che *la prostituta*, quanto quello di capire se, ed eventualmente in quale misura, la matrice solidaristica delle condotte agevolatrici sia idonea a spostare il baricentro della norma incriminatrice dalla tutela della dignità umana oggettiva alla tutela della dignità umana soggettiva, e se tale configurazione possa incidere sulla gravità del fatto, riverberandosi a sua volta anche sul *quantum* di pena.

svolgimento dell'attività di meretricio, pur se effettuato da soggetto professionalmente abilitato e dedito al trasporto, a condizione che il predetto offra un "quid pluris" rispetto all'ordinario rapporto contrattuale. (Fattispecie in cui la Corte ha ravvisato il reato a carico di un esercente l'attività di noleggio auto con conducente, che, dietro corrispettivo prefissato, differenziato in base alla tipologia, individuale o collettiva, del trasporto, riforniva altresì le donne trasportate di generi di conforto, quali bevande e sigarette)» (così Cass. pen., Sez. 3, n. 13825 del 06/03/2025 Ud. (dep. 09/04/2025)).

²⁶ Cass. pen., Sez. 3, n. 16689 del 14/12/2017 Ud. (dep. 16/04/2018).

²⁷ Cass. pen., Sez. 3, n. 13825 del 6/03/2025 Ud. (dep. 9/04/2025).

²⁸ Corte cost., sent. n. 34/2026, § 7 cons. dir., che a sua volta richiama Cass. pen., Sez. 3, n. 12633 del 29/09/1999 Ud. (dep. 9/11/1999).

È proprio la riflessione sul bene protetto dai reati in materia di prostituzione che richiede, giunti a questo punto, di ripercorrere la posizione espressa dalla Corte costituzionale nelle sentenze del 2019.

3. La prostituzione volontaria nella giurisprudenza costituzionale: le sentenze 141 e 278 del 2019

Confrontandosi per la prima volta con il fenomeno della prostituzione volontaria, nelle sentenze del 2019 la Corte costituzionale ha affermato, in primo luogo, che l'esercizio della prostituzione, quand'anche sia frutto di una scelta volontaria e consapevole, non è un *diritto costituzionalmente tutelato* discendente dall'art. 2 Cost. ma, più semplicemente, si tratta di un'attività economica e, come tale, ricadente nella disciplina di cui all'art. 41 Cost. In secondo luogo, ad avviso della Corte, la prostituzione, anche volontaria, è un'attività ontologicamente incompatibile con la dignità umana in quanto costituisce una reificazione dell'individuo e, inoltre, è intrinsecamente pericolosa in quanto espone il soggetto a plurimi e severi rischi in termini, per esempio, di integrità psico-fisica e autodeterminazione, sicché chi si prostituisce è presuntivamente in una condizione di vulnerabilità. A fronte di questo quadro, l'applicazione della legge Merlin – *rectius*, l'incriminazione delle condotte parallele – anche nei casi di prostituzione volontaria si giustifica in base alla necessità di proteggere la dignità umana e i diritti fondamentali di chi fa *sex work*, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, Cost.²⁹.

²⁹ In dottrina le sentenze del 2019 sono state diffusamente commentate. A titolo meramente esemplificativo, si vedano B. LIBERALI, *Dignità umana e libertà sessuale nella prostituzione libera e consapevole: interpretazione evolutiva o anacronismo legislativo?*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, n. 3, 2019, pp. 1670 ss.; F. POLITI, *La prostituzione non è un diritto fondamentale ed è un'attività economica in contrasto con la dignità umana. La sentenza 141 del 2019 e la "sostanza delle cose"*, in *Rivista AIC*, n. 2, 2020, pp. 266 ss.; F. PARISI, *Il bene della dignità umana in soccorso della legge Merlin? Sulla sentenza 141/2019 della Corte costituzionale in materia di favoreggiamento e reclutamento della prostituzione*, in *La legislazione penale*, n. 1, 2019, pp. 1 ss.; P. VERONESI, *La sentenza costituzionale n. 141 del 2019, in materia di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione: il "caso" è davvero "chiuso"?*, in *Studium Iuris*, n. 11, 2019, pp. 1286 ss.; F. RESCIGNO, *Riflessioni in ordine sparso su mercificazione del corpo, dignità, autodeterminazione e tentazioni moralistiche*, in A. APOSTOLI (a cura di), *Donne, corpo e mercato di fronte alle categorie del diritto costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2021, pp. 233 ss.; R. BIN, *La libertà sessuale e prostituzione*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 26 novembre 2019, pp. 1 ss.; A. CADOPPI, *Dignità, prostituzione e diritto penale. Per una riaffermazione della libertà di autodeterminazione sessuale nei reati della legge Merlin*, in *Archivio penale*, n. 1, 2019, pp. 1 ss.; C. ALIBERTI, *Tutela dei diritti fondamentali e prostituzione: una sentenza eccessivamente "garantista" della Corte costituzionale*, in *Dirittifondamentali.it*, n. 3, 2022, pp. 376 ss.;

La Corte ha, all'evidenza, fatto applicazione della dignità umana nella sua dimensione oggettiva³⁰. Una nozione di dignità che, come è noto, riposa sulla morale sociale condivisa in un dato periodo storico e che può essere fatta valere anche *contro* il soggetto tutelato, configurandosi in tal modo quale *limite* alla libertà di iniziativa economica sia di chi si prostituisce sia dei terzi che con costoro vogliano entrare in affari³¹.

Una volta individuato nella tutela della dignità umana (oggettiva) e dei diritti fondamentali della prostituta il bene giuridico tutelato dai reati in materia di prostituzione, la Corte costituzionale ne ha riconosciuto la piena compatibilità con il principio di offensività in astratto. Se, infatti, la prostituzione è *di per sé* un'attività capace di ledere la dignità umana e mettere in pericolo i diritti fondamentali, le condotte parallele criminalizzate dalla legge Merlin – tra cui, evidentemente, il favoreggiamento – presentano un'obiettivo potenzialità lesiva. Al tempo stesso, però, la Corte ha anche affermato che il giudice comune conserva il potere-dovere di escludere la punibilità in presenza di condotte che, sul piano concreto, non risultino offensive³².

A giudizio di chi scrive, è proprio nella valutazione dell'offensività in concreto che si innesta la rilevanza del caso di specie: in un caso di favoreggiamento solidaristico, quell'offensività che la fattispecie astrattamente presenta è riscontrabile anche in concreto? In altri termini, può il favoreggiamento solidaristico rientrare nella casistica delle condotte tipiche ma concretamente inoffensive, e quindi non meritevoli di pena, o comunque meritevoli di una pena attenuata rispetto a quella prevista dalla legge? La questione, in sostanza, è capire se, ed eventualmente in che misura, il fine "umanitario" che sorregge le condotte tipiche (in questo caso di favoreggiamento) possa

P. SCARLATTI, *La sentenza n. 141 del 2019 della Corte costituzionale tra discrezionalità del legislatore e tutela dei diritti fondamentali delle persone vulnerabili*, in *Dirittifondamentali.it*, n. 1, 2020, pp. 27 ss.; A. DI MARTINO, *È sfruttamento economico e non autodeterminazione sessuale: la Consulta salva la legge Merlin*, in *Diritti comparati*, 20 giugno 2019, pp. 1 ss.

³⁰ Il riferimento alla dignità umana è esplicito nella sentenza 141/2019, mentre nella successiva pronuncia 278/2019 la Corte si focalizza maggiormente sull'esigenza di tutela dei diritti fondamentali di chi fa *sex work*.

³¹ Sul punto si consenta il rinvio a F. PACELLA, *Prostituzione volontaria e Costituzione*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2026.

³² Corte cost., sent. n. 141/2019, § 7 cons. dir. In dottrina si è opportunamente notata la contraddizione tra la «fermezza con la quale la Corte dichiara infondata la *quaestio* sottoposta alla sua attenzione – interpretando risolutivamente gli specifici disposti costituzionali utili allo scopo (e richiamandone alcuni che vorrebbero apparire inappellabili) –» (così P. VERONESI, *La sentenza costituzionale n. 141 del 2019, in materia di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione: il "caso" è davvero "chiuso"?*, in *Studium Iuris*, n. 11, 2019, p. 1286) con l'affermazione per cui è sempre possibile per il giudice escludere la punibilità nel caso in cui non si riscontri una concreta offensività della condotta.

incidere sulla responsabilità penale, rendendo possibile la qualificazione del fatto come di minore gravità oppure riconoscendone – ancor più radicalmente – la concreta inoffensività.

4. La rilevanza della matrice solidaristica delle condotte parallele

Volendo sintetizzare quanto detto sinora, è possibile affermare che (a) per la legge Merlin e per la Corte costituzionale la prostituzione è un'attività intrinsecamente lesiva della dignità umana e dei diritti fondamentali di chi si prostituisce, anche per scelta, (b) la legge Merlin è compatibile con la Costituzione nella misura in cui, da un lato, riconosce la libertà di prostituirsi in capo alle parti necessarie della prostituzione ma, dall'altro, incrimina le condotte parallele, (c) il reato di favoreggiamento della prostituzione è astrattamente applicabile anche alle condotte sorrette da un intento puramente solidaristico ma (d) il giudice ha sempre a disposizione gli istituti che permettono di mitigare o escludere la responsabilità penale in presenza di condotte connotate da un minor disvalore o da una concreta inoffensività. Alla luce di tali premesse, è giunto il momento di verificare se il favoreggiamento solidaristico possa ricadere in quest'ultima ipotesi.

Preliminarmente, occorre notare come il riconoscimento di una rilevanza dell'intento solidaristico, ai fini della commisurazione della responsabilità penale, non costituisca un elemento estraneo al nostro ordinamento costituzionale. La Corte costituzionale, infatti, si è già confrontata con una questione analoga nella sentenza n. 63 del 2022, pronunciandosi sulla proporzionalità del trattamento sanzionatorio con riferimento a condotte potenzialmente sorrette da finalità altruistiche. Anche in quell'occasione, non casualmente, veniva in rilievo una particolare ipotesi di favoreggiamento, segnatamente l'aggravante prevista dall'art. 12, terzo comma, lett. d), del testo unico sull'immigrazione, concernente il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina mediante «impiego di servizi internazionali di trasporto o di documenti falsi o illegalmente ottenuti».

La Corte era chiamata a distinguere, anzitutto sul piano fattuale e, conseguentemente, su quello giuridico, tra «l'illecito commesso “una tantum” da singoli individui o gruppi di individui che, in ragione del particolare legame con il migrante agevolato, prestano aiuto [al migrante] per finalità diverse, comunque altruistiche e senza scopo di lucro» e «l'attività di trasporto illegale di migranti

posta in essere a scopo di lucro da organizzazioni criminali»³³. Mentre nel primo caso il migrante si configura quale *beneficiario* della condotta incriminata, nel secondo, al contrario, egli ne rappresenta la *vittima*³⁴. Muovendo da tale distinzione, la Corte ha affermato che «la parificazione ai fini sanzionatori delle due condotte [...] – utilizzo di servizi internazionali di trasporto, e di documenti contraffatti, alterati o illecitamente ottenuti – a numerose altre condotte coerenti con la tipologia criminosa del traffico internazionale di migranti costituisce una scelta legislativa manifestamente irragionevole»³⁵. Ha quindi precisato che tali modalità di agevolazione, quando realizzate senza scopo di lucro – e dunque sulla base di un intento puramente altruistico –, «non sono plausibilmente indicative del coinvolgimento dell'agente in un'attività di traffico internazionale di migranti, risultando per contro ordinariamente compatibili con situazioni in cui lo straniero venga aiutato a entrare illegalmente in Italia per finalità assai lontane da quelle del traffico internazionale»³⁶.

Coerentemente con tali premesse, la Corte ha altresì escluso che l'intrinseca sproporzione del trattamento sanzionatorio potesse essere ricondotta entro limiti di costituzionalità attraverso gli ordinari strumenti di individualizzazione della pena, quali il giudizio di bilanciamento tra circostanze o il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche³⁷. Da ciò è derivata la dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale della disposizione censurata.

Diversa è, invece, la soluzione accolta nella sentenza n. 34 del 2026. In tale occasione, infatti, la Corte non ha ravvisato un'intrinseca sproporzione della cornice edittale, ritenendo che il sistema già metta a disposizione del giudice strumenti idonei al fine di adeguare la pena al concreto disvalore del fatto, in particolare mediante il ricorso alle circostanze attenuanti generiche. Se, dunque, il precedente del 2022 conferma che la matrice solidaristica della condotta *può* assumere rilievo ai fini della graduazione della responsabilità penale, resta da comprendere perché la Corte abbia escluso, con riguardo al favoreggiamento della prostituzione, l'esistenza di un analogo vizio di sproporzione.

³³ Così S. BENVENUTI, *Solidarietà contro favoreggiamento all'immigrazione irregolare*, in *Questione giustizia*, 22/12/2022.

³⁴ Corte cost., sent. n. 63/2022, § 4.5 cons. dir.

³⁵ Corte cost., sent. n. 63/2022, § 4.5 cons. dir.

³⁶ Corte cost., sent. n. 63/2022, § 4.5 cons. dir.

³⁷ «Al riguardo, non può non rilevarsi che l'applicazione di circostanze attenuanti è soltanto eventuale, e non è in grado pertanto di sanare il vulnus costituzionale insito nella comminatoria di una pena manifestamente eccessiva nel minimo» (Corte cost., sent. n. 63/2022, § 4.6 cons. dir.).

La diversa soluzione sembra trovare fondamento non tanto in una differente considerazione dell'intento solidaristico, quanto nella diversa configurazione del bene giuridico tutelato dalle due fattispecie. Nel caso del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, la condotta posta in essere per finalità esclusivamente altruistiche non determina un'ulteriore compromissione dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice, sicché la sua equiparazione sanzionatoria alle condotte proprie del traffico di migranti su larga scala risulta manifestamente irragionevole. Diversamente, nel caso del favoreggiamento della prostituzione, la Corte muove dal presupposto – già affermato nelle sentenze del 2019 – secondo cui la prostituzione costituisce *di per sé* un'attività lesiva della dignità umana e dei diritti fondamentali della persona che la esercita. Ne consegue che ogni condotta idonea ad agevolare l'esercizio, ancorché sorretta da un intento esclusivamente solidaristico, continua a incidere sul medesimo bene giuridico tutelato dalla legge Merlin. Seguendo tale percorso logico, allora, nel caso della prostituzione, il favoreggiamento solidaristico conserverebbe, comunque, una sua offensività tipica.

Eppure, a giudizio di chi scrive, il favoreggiamento solidaristico presenta un disvalore minore, financo potenzialmente nullo, rispetto al favoreggiamento interessato perché, anche ammettendo l'intrinseca pericolosità dell'attività prostitutiva, la condotta si dipana sul piano della *relazione tra favoreggiatore e prostituta*, nel senso univoco ed esclusivo della tutela della stessa. Non c'è alcun tipo di tornaconto personale per il favoreggiatore solidale, che anzi agisce sulla base di un approccio pragmatico di riduzione del danno³⁸. Usando il lessico della giurisprudenza di legittimità, il favoreggiamento solidaristico è evidentemente un favoreggiamento *della prostituta*, non *della prostituzione*.

A sostegno di tale assunto, appare utile paragonare la figura del favoreggiatore solidale con quella del favoreggiatore interessato, che la tradizione culturale identifica con l'archetipo del *protettore* (non a caso il dizionario definisce tale figura proprio come «chi sfrutta una prostituta

³⁸ Nato nell'ambito del contrasto alle tossicodipendenze, si tratta di una strategia di sanità pubblica che non mira tanto all'eradicazione del fenomeno quanto alla tutela immediata della salute del consumatore di sostanze, al fine di minimizzare le conseguenze sanitarie, economiche e sociali. Questa strategia si fonda su una visione realistica e pragmatica della tossicodipendenza che mira ad affrontare il problema rimettendo al centro la persona e la sua inclusione sociale. In buona sostanza, si antepone la difesa della salute del consumatore rispetto all'applicazione della legge penale e al mantenimento dell'ordine pubblico. Esempi tipici di questo approccio sono i programmi di distribuzione di aghi e siringhe sterili o le cc.dd. stanze del consumo controllato. Sul tema si vedano, *inter alia*, G. ZUFFA, *Droga e riduzione del danno. Da pilastro sociosanitario a modello alternativo di politiche pubbliche*, in *Questione Giustizia*, n. 2, 2010, pp. 46 ss. e E. LOMONTE, *Tossicodipendenze: riduzione del danno o criminalizzazione?*, in *Questione Giustizia*, n. 2-3, 2004, pp. 380 ss.

offrendole protezione in cambio dei profitti»³⁹). La semantica rinvia esplicitamente a una funzione di protezione della prostituta ma si tratta di una protezione effettivamente diretta e funzionalizzata all'attività prostitutiva. Il "protettore", in altre parole, non protegge la prostituta per via di un *animus* autenticamente umanitario e solidale ma perché, sebbene indirettamente, la protezione della prostituta dai "rischi del mestiere" consente di *mantenerla in attività*. Il favoreggiamento del protettore, quindi, è certamente un favoreggiamento *della prostituzione* e non *della prostituta*. Questa ipotesi, allora, pur presentando obiettivamente una dimensione di tutela della persona che si prostituisce, è certamente meritevole di pena secondo gli obiettivi di politica criminale perseguiti dalla legge Merlin (e condivisi dalla Corte costituzionale) e presenta un disvalore, sia sul piano astratto che concreto, evidentemente maggiore rispetto all'ipotesi del favoreggiamento solidaristico.

Orbene, la ricostruzione del favoreggiamento solidaristico come ipotesi di minore gravità o di radicale inoffensività rispetto al favoreggiamento interessato comporta rilevanti conseguenze sia su un piano di sistema che su un piano di teoria generale.

Quanto al primo aspetto, occorre notare come l'attenuazione della responsabilità penale in ragione dell'*animus* solidale risulti compatibile con lo spirito della legge Merlin in quanto l'obiettivo di lungo periodo del legislatore storico, perseguito attraverso il riconoscimento della libertà di prostituirsi e l'incriminazione delle condotte parallele, era quello di evitare che la prostituzione si potesse sviluppare in Italia come *attività di impresa*⁴⁰. Per questo motivo, era essenziale stabilire che nessuno (né i privati né lo Stato) potesse "entrare in affari" con chi si prostituisce. Questo quadro non è messo in pericolo dal favoreggiamento solidaristico proprio perché tale condotta, come detto sopra, non agisce sul piano della prostituzione come *attività imprenditoriale* (tant'è vero che alcuna utilità *lato sensu* economica può essere vantata dal favoreggiatore) ma sul piano della *relazione umana* tra favoreggiatore e *sex worker*. Né il favoreggiamento solidaristico pone un problema in termini di violazione dei diritti fondamentali

³⁹ Dizionario italiano online, Hoepli, disponibile al seguente sito web: https://grandidizionari.hoepli.it/Dizionario_Italiano/parola/P/protettore.aspx?query=protettore (visitato da ultimo il 18 maggio 2026).

⁴⁰ S. NICCOLAI, *La Legge Merlin e i suoi interpreti*, in D. DANNA (a cura di), *Né sesso né lavoro. Politiche sulla prostituzione*, VandaEpublishing, Milano, 2019, pp. 62 ss.

della persona che si prostituisce, avendo semmai l'effetto opposto, cioè quello di tutelare la sicurezza e l'integrità fisica della prostituta secondo un approccio di riduzione del danno⁴¹.

Sempre in una prospettiva di sistema, si noti come la rilevanza del favoreggiamento solidaristico in senso di mitigazione della responsabilità penale appaia utile anche per ridurre la tipica esternalità negativa della legge Merlin, in quanto disciplina abolizionista. È noto, infatti, che le politiche abolizioniste, se da un lato presentano una salda – e a nostro giudizio condivisibile – matrice deontica, dall'altra parte prestano il fianco a numerose critiche in termini di effettiva tutela del soggetto che si prostituisce. Si ritiene, in particolare, che l'assolutismo morale che sta alla base dell'abolizionismo⁴² – e quindi anche della legge Merlin – produca di fatto la marginalizzazione di chi si prostituisce⁴³. È evidente, per vero, che nel momento in cui si assoggettano a pena virtualmente *tutti* i soggetti terzi che in qualche modo entrano in contatto – dal punto di vista economico, beninteso – con la prostituta, quella “cintura protettiva” che la legge ha voluto creare si trasforma in una vera e propria “terra bruciata”⁴⁴. Riconoscendo il favoreggiamento solidale quale ipotesi di minore gravità ovvero di radicale inoffensività, allora, si ridurrebbe proporzionalmente la marginalizzazione naturalmente prodotta dal sistema abolizionista.

Da una prospettiva di teoria generale, invece, la sussunzione del favoreggiamento solidaristico nell'alveo della minore gravità o della concreta inoffensività permetterebbe di coniugare due posizioni all'apparenza inconciliabili: quelle della legge Merlin e della Corte costituzionale da un lato, che interpretano i reati in materia di prostituzione come tesi alla protezione della dignità umana oggettiva, e quelle dei giudici rimettenti dall'altro, che invece tendono a individuare nella dignità umana soggettiva il bene protetto.

Si è già visto sopra, infatti, che la legge e la Corte costituzionale partono dal presupposto – fortemente connotato dal punto di vista morale – che la prostituzione sia un'attività che degrada l'individuo e che espone chi la esercita a rilevanti pericoli in relazione all'integrità psico-fisica e all'autodeterminazione. Se così è, il limite posto dalla criminalizzazione delle condotte parallele all'esercizio della prostituzione come forma di attività economica si giustifica proprio in relazione

⁴¹ Sul rapporto tra riduzione del danno, dignità umana e diritti fondamentali si veda, *ex multis*, N. STOLJAR, *Disgust or Dignity? The Moral Basis of Harm Reduction*, in *Health Care Analysis*, n. 28, 2020, pp. 343 ss.

⁴² Si ricordi che alla base di tale normativa vi è l'assunto per cui la dignità umana è ontologicamente incompatibile con la prostituzione in quanto forma di degradazione e reificazione dell'individuo.

⁴³ Tra i tanti, si veda M. PICCHI, *La legge Merlin dinanzi alla Corte costituzionale*, in *Forum di Quaderni Costituzionali. Alcune riflessioni sulla sentenza n. 141/2019 della Corte costituzionale*, 8 settembre 2019, pp. 11 ss.

⁴⁴ Così F. GIUNTA, *Le prostituzioni tra fatto e diritto*, in *La giustizia penale*, vol. 7, 2018, pp. 473 ss.

alla necessità di proteggere la dignità umana (oggettiva) e i diritti fondamentali di chi si prostituisce, in quanto soggetto vulnerabile. Dai giudici rimettenti, invece, arriva una diversa ricostruzione: sul presupposto – questa volta moralmente neutro – che la prostituzione sia una “normale” attività economica e che possa essere liberamente scelta, le condotte che si esplicano sul piano dell’agevolazione della prostituzione senza incidere sulla libertà di autodeterminazione della persona che si prostituisce si pongono quale forma di rispetto della dignità umana (soggettiva, evidentemente) del *sex worker*. Se la prima impostazione conduce logicamente a ravvisare un’astratta offensività delle condotte parallele, dal secondo inquadramento emergerebbe al contrario un radicale *deficit* di legittimazione di tali incriminazioni, con loro conseguente illegittimità costituzionale *in parte qua*⁴⁵.

Ora, se da un lato è vero che queste diverse ricostruzioni conducono a risultati interpretativi e applicativi diametralmente opposti, dall’altro lato si ritiene che possano trovare una parziale sovrapposizione proprio nei casi di favoreggiamento solidaristico. Tale particolare casistica, infatti, permette di dare rilevanza (nel senso di una mitigazione della responsabilità penale) alle condotte che tutelano la dignità umana soggettiva della persona che si prostituisce senza, perciò, alterare il quadro normativamente imposto – discendente dalla disciplina abolizionista – della tutela della dignità umana oggettiva. Con maggiore impegno esplicativo, se con riferimento al favoreggiamento interessato la prospettiva della dignità umana oggettiva e quella della dignità umana soggettiva risultano effettivamente inconciliabili sul piano logico-giuridico (se si vuole tutelare la dignità oggettiva, allora l’incriminazione è costituzionalmente giustificata anche nei casi di prostituzione volontaria; se si vuole tutelare la dignità soggettiva, l’incriminazione non è costituzionalmente giustificata), in relazione al favoreggiamento solidaristico queste diverse declinazioni della dignità trovano un terreno comune, che è rappresentato, in via immediata, dall’effettiva protezione dei diritti fondamentali di chi fa *sex work* e, in via mediata, dalla totale assenza di sfruttamento (inteso in senso lato) della prostituzione altrui.

⁴⁵ Questa era la tesi sostenuta dalla Corte d’appello di Bari, nell’ordinanza del 6 febbraio 2018, con cui ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità delle fattispecie di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione nei casi di prostituzione volontaria. Si tratta, peraltro, di una impostazione condivisa anche in dottrina (*ex multis*, A. CADOPPI, *Favoreggiamento della prostituzione e principi costituzionali*, in ID. (a cura di), *Prostituzione e diritto penale*, Dike, Roma, 2014, pp. 282 ss.). Nel caso che ci occupa, tale tesi sembra essere stata condivisa anche dal collegio rimettente. Nell’ordinanza di remissione, infatti, si afferma che l’effetto protettivo del favoreggiamento solidaristico è teso alla tutela della prostituta sotto il profilo della *sua* dignità (§ 5).

Nella configurazione qui proposta, allora, l'obiettivo di politica criminale perseguito dalla legge Merlin, ovvero disincentivare la prostituzione mediante il divieto dei terzi di interferire nell'attività prostitutiva, rimane impregiudicato, così presidiando la dignità umana oggettiva. Al tempo stesso, la responsabilità penale connessa a condotte tese esclusivamente alla tutela della dignità soggettiva di chi si prostituisce (sotto il profilo della sicurezza e dell'integrità) viene proporzionalmente ridimensionata. In questa particolare casistica, allora, non vi è conflitto tra dignità oggettiva e soggettiva.

5. Osservazioni conclusive

Le considerazioni svolte consentono di formulare due conclusioni. In primo luogo, l'*animus* solidaristico che sorregge talune condotte di favoreggiamento della prostituzione merita di assumere rilievo ai fini della graduazione della responsabilità penale. In secondo luogo, una simile ricostruzione appare compatibile tanto con gli obiettivi di politica criminale sottesi alla legge Merlin – e ribaditi dalla Corte costituzionale – orientati alla tutela della persona che si prostituisce secondo una concezione oggettiva della dignità umana, quanto con l'orientamento sviluppato dalla giurisprudenza di merito, maggiormente incline a valorizzarne la dimensione soggettiva.

Resta, tuttavia, da affrontare un'ultima questione, concernente la *misura* dell'incidenza che l'intento solidaristico è idoneo ad assumere sul trattamento penale. Nel corso dell'analisi si è fatto riferimento, talvolta congiuntamente, alla mitigazione della responsabilità penale e all'esclusione della punibilità delle condotte di favoreggiamento solidaristico. Si tratta, tuttavia, di esiti concettualmente distinti. Nel primo caso, la condotta, pur mantenendo carattere tipico e offensivo, esprime un disvalore inferiore rispetto al favoreggiamento interessato e giustifica, pertanto, una riduzione della pena. Nel secondo, invece, la condotta, sebbene tipica, difetta di concreta offensività e non può, conseguentemente, fondare un'affermazione di responsabilità penale.

La distinzione tra le due ipotesi richiede inevitabilmente una valutazione del caso concreto. A tale fine, sembra opportuno adottare una prospettiva al contempo vittimologica e strutturalista. Come ampiamente evidenziato in dottrina, infatti, la prostituzione quale fenomeno sociale si colloca all'intersezione di molteplici fattori di vulnerabilità, riconducibili, anzitutto, alle disuguaglianze di

genere, di origine nazionale e di condizione socioeconomica⁴⁶. In questa prospettiva, il favoreggiamento solidaristico può ritenersi concretamente inoffensivo soltanto quando il rapporto tra il favoreggiatore e la persona che si prostituisce non trovi fondamento, né tragga vantaggio, dalla condizione di vulnerabilità di quest'ultima. Al contrario, qualora la condotta, pur ispirata da finalità esclusivamente solidaristiche, si inserisca in una relazione caratterizzata da tali asimmetrie strutturali o contribuisca, anche indirettamente, a perpetuarle, essa conserva quel nucleo minimo di offensività che giustifica il riconoscimento della responsabilità penale, sebbene in misura attenuata rispetto al favoreggiamento sorretto da finalità lucrative o comunque egoistiche.

Applicando tali coordinate interpretative al caso oggetto della sentenza n. 34 del 2026, sembra doversi propendere per questa seconda soluzione. La vicenda, infatti, riproduce alcune delle principali asimmetrie che caratterizzano il fenomeno prostitutivo: da un lato, la dimensione di genere, essendo gli imputati uomini e le persone dedite alla prostituzione donne; dall'altro, quella socioeconomica e nazionale, poiché i primi erano cittadini italiani, mentre le seconde erano tutte straniere. Si è, dunque, in presenza di una vicenda che riflette la struttura ordinaria del mercato della prostituzione, nella quale le condotte di favoreggiamento, pur animate da finalità solidaristiche, finiscono comunque per inserirsi in un contesto di vulnerabilità e di diseguaglianza che la legge Merlin intende contrastare. Ne consegue che tali condotte non possono essere considerate concretamente inoffensive, ma risultano comunque meritevoli di un trattamento sanzionatorio più mite rispetto al favoreggiamento interessato. In questa prospettiva si colloca la soluzione accolta dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 34 del 2026, la quale ha ritenuto che il giudice possa adeguare la pena al concreto disvalore del fatto mediante il ricorso agli ordinari strumenti di individualizzazione del trattamento sanzionatorio, in particolare attraverso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche⁴⁷.

⁴⁶ Si tenga a mente, infatti, che in Italia l'attuale mercato della prostituzione vede una presenza nettamente maggioritaria delle donne (anche *transgender*) dalla parte dell'offerta e, specularmente, la presenza di gran lunga più significativa degli uomini dal lato della domanda. Inoltre, il mercato è segnato da profonde disparità collegate allo *status* migratorio: larga parte dell'offerta proviene da persone straniere ed economicamente svantaggiate. Sul punto si vedano, *inter alia*, Parlamento Europeo, Risoluzione 2022/2139, considerando H e J; G. GAROFALO GEYMONAT, G. SELMI, *Prostituzione e lavoro sessuale in Italia. Oltre le semplificazioni, verso i diritti*, Rosenberg & Sellier, Torino, 2022, p. 8; M. MERELLI, M.G. RUGGERINI, *La prostituzione*, in R. SELMINI (a cura di), *La sicurezza urbana*, il Mulino, Bologna, 2004, p. 167.

⁴⁷ Inoltre, potrebbe essere astrattamente possibile applicare anche l'attenuante comune dell'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale di cui all'art. 62 n. 1 cod. pen. Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, tali motivi andrebbero individuati «ancor prima che negli obiettivi valutati positivamente da tutti i consociati in un dato

momento storico, alla luce dei principi e valori sociali accolti dalla Costituzione, quale metro di giudizio unificante per tutti i componenti della comunità» (Cass. pen., Sez. 6, n. 26254 del 07/03/2024 Ud. (dep. 04/07/2024).